

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia » (745) (D'iniziativa dei deputati Riz ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 167, 168, 169
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione	168
BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia	169
CARRARO (DC)	167

« Modifica alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni » (787) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	165, 167
DE CAROLIS (DC), relatore alla Commissione	166
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	167

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

G U A R I N O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni » (787) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni », già approvato dalla Camera dei deputati.

2^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

Prego il senatore De Carolis di riferire alla Commissione sul disegno di legge, sul quale la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 787 è formato da un articolo unico che è già stato approvato dalla 4^a Commissione permanente (giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1977.

Tale articolo modifica l'articolo 5, lettera a) della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, nel senso che abbassa l'età per partecipare ai concorsi, per gli appartenenti al ruolo del personale di rieducazione, da 25 a 21 anni.

In realtà, la legge 10 ottobre 1962, n. 1494, aveva introdotto alcune innovazioni positive nell'ordinamento dei ruoli del personale degli istituti di rieducazione dei minorenni; aveva definito i compiti degli educatori, aveva migliorato lo sviluppo della carriera; aveva ammesso a questa carriera anche le donne, della cui presenza negli istituti, per ragioni di ordine psico-pedagogico, da tempo si era avvertito il bisogno.

Peraltro, gli effetti della legge del 1962 sono stati in gran parte limitati appunto dalla disposizione dell'articolo 5, che ha elevato ad anni 25 l'età minima per partecipare ai concorsi di accesso in carriera.

A tale riguardo occorre rilevare che, trattandosi di una carriera di concetto (mi riferisco alla carriera del personale di rieducazione), ad essa si accede con un diploma di istruzione di secondo grado, che si consegue, di media, all'età di 18-19 anni. Per cui non si vede, sotto questo profilo, per quale motivo il limite minimo di età debba essere quello dei 25 anni, come stabilisce la legge del 1962. È evidente, infatti, che i giovani, appena conseguito il diploma, o si orientano verso gli studi universitari (nel qual caso a 25 anni sono in grado di partecipare ai concorsi per la carriera direttiva, e non per la carriera di concetto, per l'ingresso nei ruoli previsti dalla legge del 1962), oppure verso altre attività conformi al titolo di studio conseguito.

È assai difficile che vi siano delle persone che, avendo conseguito il titolo necessario e sufficiente per poter partecipare a questi concorsi all'età, circa, di 19 anni, attendano poi i 25 anni per partecipare ai concorsi medesimi. Tanto è vero che, nell'applicazione di questa legge, coloro che parteciparono a questi concorsi provenivano da altri rami dell'Amministrazione. La restante minoranza era invece, in prevalenza, costituita da persone che fino a quell'età non erano riuscite a trovare una sistemazione lavorativa nè nel settore del pubblico impiego, nè in quello dell'impiego privato.

È da rilevare che la particolare attività che queste persone debbono svolgere richiede la instaurazione di un rapporto umano, che è fatto di comprensione, di rispetto, di stima reciproca; e quindi è da auspicare che partecipino a questi concorsi persone che abbiano una tendenza, una vocazione per lo svolgimento di un'attività così delicata.

Ora, è molto più facile che questo si realizzi con l'abbassamento dell'età, piuttosto che tenendola elevata, per non far sì che a questi concorsi accedano, come ho detto prima, persone che non hanno trovato una sistemazione diversa. Anche sotto questo profilo, quindi, l'abbassamento dell'età, che avvicina l'età minima necessaria per partecipare ai concorsi a quella del conseguimento del diploma di secondo grado (titolo di studio richiesto), va considerato positivamente.

C'è da aggiungere, poi, che in questa maniera vi è anche una maggiore possibilità di selezione e di scelta da parte dell'Amministrazione, poichè viene ad essere aumentato il numero dei concorrenti.

Non si può, inoltre, tralasciare una considerazione di carattere amministrativo, relativa alla carriera, dato il tempo medio per l'espletamento del concorso (purtroppo questi concorsi durano troppo a lungo; e noi non ci stancheremo mai di ripetere che sarebbe bene che si svolgessero con maggiore rapidità): nella stessa relazione del Governo che accompagna il disegno di legge si parla di una durata dai due ai tre anni, da 25 anni si finisce per entrare in carriera a 27-28 anni, quindi ad una età più che matura, tanto che chi vince il concorso non può raggiun-

2ª COMMISSIONE

14º RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

gere il massimo del trattamento di quiescenza, che si ottiene dopo 40 anni di servizio.

Per tutte queste ragioni, ritengo di dover raccomandare alla Commissione l'approvazione di questo abbassamento dell'età a 21 anni, facendo presente che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha approvato tale norma all'unanimità in sede deliberante.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non posso che associarmi alle conclusioni del relatore, la cui relazione è stata ampia ed approfondita, e a cui non vi è quasi nulla da aggiungere.

Ricordo, sottolineando quanto ha già detto l'onorevole relatore, che la modifica, in realtà, è stata apportata dalla Commissione parlamentare, mentre il Governo aveva proposto l'età di 21 anni, e non si riesce ad intendere questa deroga allo statuto degli impiegati civili dello Stato, che prevede la possibilità di partecipare ai concorsi a soli 18 anni. Ora, se si mantiene l'età di 21 anni, credo che si raggiunga un equilibrio. D'altra parte è anche difficile che persone che abbiano conseguito un diploma a 18 anni attendano i 25 anni per partecipare al concorso. Quindi, anche tenuto conto di tutto ciò, l'età di 21 anni mi sembra un termine equo. Raccomando, perciò, l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di età ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

« **Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia** » (745), **d'iniziativa dei deputati Riz ed altri** (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia », d'iniziativa dei deputati Riz, Kessler, Fioret, Ballardini, Marocco, Del Pennino, Benedikter e Gamper, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la volta scorsa rinviavamo la discussione di questo disegno di legge perchè mancava il parere della 1ª Commissione. In realtà la Commissione affari costituzionali aveva espresso parere favorevole, ma non era ancora pervenuta a noi una comunicazione formale.

C A R R A R O . Signor Presidente, sono già intervenuto nella discussione generale iniziata nella scorsa seduta e non avrei titolo per riprendere il discorso; mi sento però di dover ripresentare la difficoltà relativa, non al disegno di legge nelle altre sue parti, ma a quella disposizione in cui autorizza il coniuge di chi ha concluso un contratto di compravendita, in territorio dove vige il regime tavolare, a chiedere l'iscrizione del suddetto contratto di compravendita.

Devo ricordare alla Commissione che dove vige il regime tavolare la compravendita ha soltanto effetto obbligatorio, cioè non è idonea a far acquistare la proprietà all'acquirente, perchè l'acquirente acquista la proprietà al momento dell'intavolazione. Ed è

in quel momento, cioè al momento dell'acquisto della proprietà, che il bene acquistato da uno dei coniugi in regime di comunione legale diventa bene comune ad entrambi. Dove vige il regime tavolare, è come se ci fosse un semplice atto preliminare di compravendita.

Ora, a nessuno di noi verrebbe in mente di dire che se uno dei coniugi conclude un contratto preliminare di compravendita con una terza persona, l'altro ha il diritto di rivolgersi al giudice, affinché emetta una sentenza che trasferisca il diritto secondo quanto è scritto nel contratto preliminare. Non ci verrebbe in mente perchè il rapporto è obbligatorio, perchè vige il principio della relatività dei contratti, nel nostro ordinamento, come anche in quello dell'Alto Adige ed in tutti quelli in cui vigono i libri tavolari.

Dunque, dal punto di vista giuridico è un assurdo ammettere che il coniuge, che non è parte del contratto obbligatorio, possa chiedere al giudice l'intavolazione di un contratto di compravendita non ancora idoneo a trasferire la proprietà e che quindi non dà al coniuge alcun diritto derivante dalla comunione legale. Quello che sto facendo è un ragionamento molto elementare, al quale non ho sentito opporre obiezioni, in quanto è piuttosto difficile opporne.

Quindi credo che bisogna chiarire, con un emendamento, la norma prevista all'articolo 3, altrimenti sorge un equivoco, avallato anche da ciò che il collega Beorchia ha detto illustrando il disegno di legge. Difatti, il relatore ha dato dell'articolo 3 un'interpretazione che io non credo possiamo condividere, per cui propongo di aggiungere, dopo le parole « a questo titolo », le altre: « dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto », affinché non si determini un'interpretazione di questa norma che potrebbe portare — secondo me — a delle aberrazioni nel nostro ordinamento giuridico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B E O R C H I A , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole Mini-

stro, onorevoli colleghi, l'obiezione mossa dal collega Carraro nasce indubbiamente da una interpretazione che in sede di relazione avevo dato all'articolo 3 del disegno di legge. A tal riguardo ritenevo e lascio intendere abbastanza chiaramente che anche in capo al coniuge rimasto estraneo all'acquisto sorgesse originariamente una legittimazione alla domanda d'intavolazione, introducendo così possibili distorsioni rispetto alla natura dell'atto iniziale.

Desidero soltanto ricordare che il sistema dei libri tavolari consente l'iscrizione su domanda di chi abbia un legittimo interesse e quindi ritenevo che, sulla base di questo principio stabilito dall'articolo 76 delle nuove norme sui libri tavolari introdotte con la legge del 1974, potesse costruirsi questa legittimazione alla domanda d'intavolazione da parte del coniuge rimasto estraneo all'acquisto.

Ora, credo che l'emendamento proposto dal collega Carraro non tocchi il sistema generale e che quindi possa essere accolto. In questo senso esprimo parere favorevole all'emendamento proposto, tanto più che il sistema di garanzie per il coniuge rimasto estraneo viene adeguatamente assicurato attraverso le altre disposizioni del disegno di legge al nostro esame, per cui non vi è in alcun modo una lesione nè dei diritti del coniuge estraneo, rispetto al regime di comunione legale o convenzionale, nè una lesione dell'interesse del coniuge estraneo alla domanda.

Da questo punto di vista credo quindi che l'emendamento proposto dal senatore Carraro non contraddica il sistema generale e possa rappresentare così una opportuna precisazione in ordine alla legittimazione della domanda all'intavolazione, che viene in questo caso riservata al coniuge che ha effettuato l'acquisto. L'intavolazione però deve poi indubbiamente essere effettuata in favore anche del coniuge rimasto estraneo, dal momento che è stata domandata dall'altro, che ha operato l'acquisto in favore di entrambi i coniugi. Rimane perciò fermo il principio che l'acquisto opera automaticamente, *ope legis*, in favore di entrambi i coniugi, anche se la domanda è riservata ad uno solo.

2^a COMMISSIONE14^o RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

Ripeto infine che l'emendamento non contraddice il sistema generale, anzi lo specifica, nel senso che in questo caso l'interesse alla domanda d'intavolazione è soltanto in capo al coniuge che ha effettuato l'acquisto.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Carraro.

PRESDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, è sostituita con la seguente:

« *a*) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione ».

È approvato.

Art. 2.

Dopo l'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente articolo *33-bis*:

« Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale è intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugio, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione ».

È approvato.

Art. 3.

All'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è aggiunto il seguente comma:

« Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso

essere domandata a questo titolo in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione ».

A questo articolo il senatore Carraro ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « a questo titolo », alla quart'ultima riga, le seguenti: « , dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 4.

Dopo l'articolo 94 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente articolo *94-bis*:

« La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.

Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'articolo *33-bis*, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma ».

È approvato.

NORME TRANSITORIE

Art. 5.

I diritti soggetti alla disciplina di cui al primo comma dell'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, devono d'ufficio essere iscritti con riserva degli effetti previsti da detto articolo. Tale riserva deve essere indicata, in quanto ne emergano i presupposti, anche per le iscrizioni già eseguite.

È approvato.

2^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

Art. 6.

Per le iscrizioni di diritti al nome del solo acquirente, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere indicata d'ufficio, in quanto non risultino esclusi i presupposti, la riserva del regime previsto dall'articolo 159 del codice civile.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. GIULIO GRAZIANI